

**REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 <sup>(4)</sup>, prevede al suo allegato VII, le diciture particolari da apporre sull'esemplare di controllo T 5. Da una verifica di tutte le versioni linguistiche è emerso un errore di battitura nell'allegato di cui trattasi.
- (2) L'articolo 22, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede una sanzione in caso di inosservanza di un'esigenza subordinata e il suo allegato III elenca i traccianti da incorporare per la formula B. Da una verifica della versione tedesca sono emersi errori di battitura e di traduzione nelle due disposizioni in parola.

(3) Occorre pertanto apportare le rettifiche necessarie a tale regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'allegato VII, parte B, lettera b), primo trattino, terzo sottotrittino, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2571/97, il termine «Butter» è sostituito dal termine «Butterfett».
2. Alcune rettifiche vengono apportate all'articolo 22 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 2571/97. Tali rettifiche riguardano solamente la versione tedesca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.